

19 APR. 2021

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL _____

Rep 547/221



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 2 /2020 Accordo Sovraindebitamento proposto da

BELLARIA SAS DI PIERLUIGI VINCENZI & C

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **BELLARIA SAS DI PIERLUIGI VINCENZI & C (pi 0335600409) con sede in Bellaria – Igea Marina via S Giuseppe 40, avente ad oggetto attività agricola;**

richiamato il contenuto dei decreti del Tribunale – collegio in data 15-12-2020 e 13-1-2021 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

preso atto che nelle more la debitrice ha ottenuto la proroga fino al 30 aprile 2021 della validità della offerta irrevocabile di acquisto formulata dalla Eurovo Srl

Rilevato che in data 25-3-2021 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista non aveva ricevuto alcun consenso /dissenso da parte dei creditori

aventi diritto al voto ; che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012;

che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni .

Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 l stessa.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.



Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma espressa o tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta prevede :

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del piano, individuati nel Gestore della Crisi Dott. Arcangeli Gianmaria, nell'Organismo di Gestione della Crisi della Romagna e nell'Advisor Avv. Astorre Mancini che ha curato la proposta di accordo, nei termini indicativamente pari ad euro 40.914,06 lordi;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio immobiliare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del piano, individuati nell'Avv. Paolo Serafini in qualità di custode giudiziario e professionista delegato alla vendita nell'Esecuzione Immobiliare R.G.E. n. 16/2019 presso il Tribunale di Rimini, del Geom. Marco Mancini quale perito stimatore nella



medesima esecuzione, di BCC Gestione Crediti quale procuratrice del creditore precedente ICCREA Banca Impresa S.p.A. e di SORIT S.p.A., per l'importo di complessivo di euro 25.927,39;

- il pagamento nella misura del 75,37% del rispettivo credito entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del piano a favore di GUBER BANCA S.p.A., in qualità di procuratrice speciale del creditore ipotecario parzialmente capiente NEPAL SPV S.r.l. per un importo pari ad euro 542.830,65;

- il pagamento nella misura del 3,45% entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa dei creditori ipotecari totalmente incipienti, individuati in GUBER BANCA S.p.A. in qualità di procuratrice speciale di NEPAL SPV S.r.l. e di di BCC Gestione Crediti, quale procuratrice del creditore precedente ICCREA Banca Impresa S.p.A., per l'importo complessivo di euro 19.807,90;

Qualora il pagamento dei prelievi utili da parte dei soci nei confronti di Bellaria s.a.s., inizialmente previsto mediante la presentazione delle procedure di sovraindebitamento dei soci, dovesse avvenire successivamente ai termini previsti per i pagamenti del presente accordo, il Sig. Fabrizio Vincenzi si è fatto garante nei confronti dei debitori della società per l'importo di € 9.785,91.

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, individuati nella Cooperativa Copra Società Agricola, nell'Agenzia delle Entrate e



Riscossione e nel Comune di Bellaria – Igea Marina, per l'importo complessivo di euro 47.698,09;

- il pagamento nella misura del 3,45% dei rispettivi crediti entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa dei creditori chirografari, così come individuati nel prospetto indicato in seguito, per l'importo complessivo di euro 103.756,87;

- il pagamento nella misura del 2,734% entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa a favore di GUBER BANCA S.p.A., in qualità di procuratrice speciale del creditore ipotecario parzialmente capiente NEPAL SPV S.r.l., per un importo pari ad euro 4.850,97.

Il Piano prevede :

- La vendita dell'azienda agricola di proprietà della ricorrente, costituita da due capannoni avicoli, un fabbricato urbano ad uso civile abitazione, una corte comune, un terreno agricolo adiacente e da tutte le attrezzature ed i macchinari per l'allevamento del pollame. Riguardo a tali beni è stata formalizzata una proposta di acquisto di euro 750.000,00 condizionata alla cancellazione di tutti i gravami immobiliari, mentre la restante parte di attivo è composta dalle pigioni di affitto della medesima azienda, maturate fino all'omologa dell'accordo e stimate in circa 25.000,00 euro, oltre che dalla restituzione degli utili prelevati dai soci della Bellaria s.a.s. per l'importo di euro 9.785,911, per un attivo complessivo pari ad euro 785.785,91.



Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;
- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

In particolare il professionista ha accertato:

Alla luce di quanto sopra la proposta ai creditori appare fattibile e conveniente .

Per tutte le ragioni esposte l'accordo proposto dalla ricorrente può essere omologato.



P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dalla società ricorrente, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura della ricorrente.

Rimini, 16-4-2021

Il Giudice Delegato

Dr Francesca Miconi

